

Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, con Legge n. 133/2008:

Novità di interesse per il PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro (art. 19)

A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 133 del D.P.R. 1092/73 per il quale il cumulo non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali (art. 69)

Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

Per il personale che, nel corso del periodo di differimento, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

Innovati alcuni istituti in materia di malattia nella pubblica amministrazione (art. 71):

a) per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento previsto dal CCNL o da normativa di settore per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per assenze gravi che richiedono terapie salva vita;

b) in caso di assenza superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ossia al terzo) l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica; a questo proposito, l'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, con **Parere UPPA n. 45/08** ha chiarito che i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. possono utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art. 71 del decreto legge n. 112/2008;

c) la verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno;

d) le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 8:00 – 13:00 e 14:00 – 20:00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.

Esonero dal servizio (art. 72)

Nel triennio 2009/2011 il personale può chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile.

E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.

Durante il periodo di esonero dal servizio all'interessato viene concesso il 50% del trattamento economico complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Tale trattamento economico viene elevato al 70% nel caso in cui l'interessato durante tale periodo svolga in modo continuato ed esclusivo attività di volontariato debitamente certificata. Per costoro è possibile cumulare tale trattamento economico con altri redditi derivanti da lavoro autonomo, da collaborazioni e da consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Prosecuzione del lavoro oltre i limiti di età (art. 72)

La possibilità di prolungare la permanenza in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale, già disciplinata dall'art. 16 del D.lgs. 503/92 e sino ad oggi automaticamente riconosciuta ai dipendenti pubblici, necessita ora di una valutazione del datore di lavoro in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data del 25 giugno 2008 e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, le amministrazioni sono tenute a riconsiderare tutti i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Decadono, invece, tutti i provvedimenti di trattenimento in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, e i dipendenti interessati sono tenuti a presentare una nuova istanza.

Infermità dipendenti da causa di servizio (art. 70)

Con decorrenza 1/1/2009 la misura della pensione di inabilità per coloro che sono cessati a causa di infermità derivante da causa di servizio (di cui alla Tabella A del DPR 834/1981), non potrà più subire maggiorazioni economiche aggiuntive, quali derivanti dal calcolo della pensione privilegiata. Rimane fermo il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo.